

Golden Blue, 2013, Roberta Anghileri

Negri-Clementi
Studio Legale Associato

Via Bigli, 2
20121 Milano
Tel. +39.02.303049
Fax +39.02.76281352
info@negri-clementi.it
www.negri-clementi.it

Résumé

Abbiamo parlato spesso di diritti e di obblighi, di facoltà e di opportunità come fatti che possono riguardare l'arte, l'artista e l'oggetto artistico: parimenti possono sorgere controversie tra i soggetti interessati.

Controversie spesso di significativo valore economico e comunque di possibile grave turbamento per i contendenti e per le loro relazioni anche personali, data la passione che, emotiva in queste controversie, viene posta. Di qui la necessità, felicemente sperimentata in passato, di tentare di risolvere queste controversie fuori dalle aule giudiziarie, senza svolazzanti toghe, con procedure adattabili ai singoli casi.

Daremo dunque in questo numero breve conto di ciò che si è fatto e perché e quando. Siamo comunque pronti, occorrendo, ad un approfondimento del tema passando dalle procedure arbitrali agli ADR, e poi alla WIPO Mediation e poi ai recentissimi progetti di incentramento nel Law Center di Ginevra. (gnc)

Gli ADR come efficace strumento per la soluzione delle controversie in materia di diritto dell'arte

Non esiste una **definizione** di “**diritto dell'arte**”. Si tratta di un **fenomeno giuridico multidisciplinare**. Semplificando, il diritto dell'arte è quel corpo di norme racchiuse in diverse materie del diritto che **proteggono, regolano e facilitano la creazione, l'uso e la circolazione delle opere d'arte** e che spaziano dal **diritto della proprietà intellettuale**, primo tra tutti il **diritto d'autore**, al **diritto civile, tributario, commerciale, al diritto pubblico e amministrativo, al diritto penale** (per approfondimenti si veda: Gianfranco Negri-Clementi, *Presentazione della collana, L'arte nel sistema giuridico*, in AA. VV., *Il Diritto dell'Arte. L'arte, il diritto e il mercato*, vol. 1, a cura di Gianfranco Negri-Clementi, Skira, Milano 2012).

Il **diritto dell'arte**, per come lo intendiamo noi, si concentra sulla **protezione delle opere delle arti visive contemporanee** e dei **diritti degli artisti** in relazione alle loro **creazioni**. In un'altra e più ampia accezione, il diritto dell'arte può anche essere riferito alla **protezione del patrimonio artistico e culturale**.

Il corpo centrale delle norme che regolano la tutela della creazione artistica risiede innanzitutto nella nostra **Costituzione**, che tutela l'arte come attività libera dell'uomo e come fatto di creazione umana sotto un duplice profilo, *individuale* e *collettivo*. La protezione degli artisti e delle opere d'arte contemporanea trova poi fondamento, all'interno del nostro ordinamento giuridico, nel **Codice Civile** e nella **legge speciale a difesa del diritto d'autore**. In particolare, la legge sul diritto d'autore tutela il risultato dell'attività e dell'espressione artistica e il suo autore, disinteressandosi del *valore artistico* dell'opera, rimesso alla valutazione di altre discipline, come la filosofia dell'arte e l'estetica. Accanto a tali norme, il **Codice dei beni culturali** protegge il patrimonio artistico in particolare con riguardo alla circolazione dei beni culturali e delle opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.

Allo stesso modo, le **controversie** aventi ad oggetto l'arte, sia contemporanea che antica, possono avere **oggetto del contendere** molto diversi tra loro; così le **parti processuali**, attore e convenuto, possono essere **soggetti privati**, individui o società o enti anche associativi, come **artisti, gallerie, collezionisti, case d'asta, mercanti d'arte, comunità locali, musei, fondazioni, compagnie d'assicurazione** oppure essere **soggetti pubblici**, come lo **Stato**, le **Soprintendenze** e i **Ministeri della Cultura**.

Alcune di queste controversie possono riguardare **relazioni contrattuali**, come ad esempio nel caso di controversie concernenti la vendita di opere d'arte oppure i prestiti di opere d'arte e i contratti di assicurazione, oppure **obbligazioni extra-contrattuali**, come ad esempio

i casi di restituzione di opere d'arte che sono state sottratte al loro legittimo proprietario a seguito di furto o anche i casi di riconsegna di beni culturali illecitamente esportati all'estero o trafugati durante il periodo bellico.

Le controversie in materia di diritto dell'arte hanno sovente **carattere internazionale** e possono anche interessare parti con **differenti background culturali** (si pensi ai funzionari di Stato e agli indigeni di una comunità autoctona). Nelle **controversie internazionali** aventi ad oggetto il **diritto dell'arte**, la soluzione rimessa ad un giudice nazionale può rivelarsi particolarmente complicata nel caso ad esempio emergano delle questioni di **conflitti di legge**. Inoltre la **lentezza** e gli **alti costi** legati alla difesa nel **giudizio ordinario** sono fenomeni che possono scoraggiare la parte lesa ad adire i giudici dei Tribunali, così come la probabile **non armonizzazione delle normative applicabili ai casi** in esame potrebbe condurre a **differenti** e talvolta **contraddittorie soluzioni** ove ad esempio sia adito il giudice di un paese di *civil law* e non uno di *common law* (i paesi di *civil law* hanno un approccio diverso da quelli di *common law* per quanto concerne l'acquisto in buona fede dei beni culturali che si rivelino essere stati rubati).

Inoltre le **controversie in materia di diritto dell'arte** possono coinvolgere **problematiche non solo di carattere giuridico** ma anche **sociale, culturale, etico, storico, politico e talvolta anche religioso e spirituale**. È questo, ad esempio, il caso di una comunità indigena che richiede la restituzione da parte di un museo di un bene culturale che è ritenuto dalla stessa comunità come sacro o comunque rappresentativo dell'identità di quella stessa comunità.

Infine, non sempre i rimedi previsti dalla legge (come il risarcimento del danno) possono essere soluzioni soddisfacenti in questo genere di controversie.

È per tutti questi motivi che gli **ADR** (*Alternative Dispute Resolution*) - metodi di

risoluzione alternativa delle controversie, come mediazione e arbitrato - **in materia di diritto dell'arte** sono **sistemi efficienti** e che soddisfano i requisiti di **imparzialità, celerità e competenza** dell'organo giudicante nella specifica materia oggetto della controversia. La decisione di devolvere la soluzione della controversia mediante ADR è adottata su base volontaria dalle parti in causa.

La **mediazione**, ad esempio, consiste in una **procedura informale** in cui un mediatore aiuta le parti a trovare una soluzione alla controversia. Il mediatore non giudica, ma coadiuva le parti a definire un accordo transattivo. L'accordo è vincolante le parti su base contrattuale e non preclude alle stesse di adire un giudice nel caso di violazione degli impegni assunti con l'accordo.

Nell'**arbitrato**, invece, l'organo giudicante emette una decisione finale che vincola le parti (lodo arbitrale) in relazione alla risoluzione della controversia e che è eseguibile a livello internazionale in base alla Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (1958).

Gli ADR in materia di opere d'arte e beni culturali, a livello internazionale, sono i seguenti:

– **UNESCO**: alla Commissione intergovernativa per la promozione del ritorno (*return*) di beni culturali nei paesi di origine in caso di beni culturali illecitamente esportati e la loro restituzione (*restitution*) in caso di furto (ICPRCP) è stata attribuita la funzione della mediazione e della conciliazione per facilitare il ritorno e la restituzione di beni culturali (UNESCO, 2005). La Commissione ha adottato specifiche regole per la procedura di mediazione e conciliazione per la risoluzione delle controversie in tale materia.

– **WIPO Mediation and Arbitration Center**: nell'ambito dei servizi WIPO ADR per specifici settori, il WIPO Center

fornisce pareri in merito alla risoluzione delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato amministrato per la soluzione di dispute aventi ad oggetto l'arte e il patrimonio culturale.

– **ICOM-WIPO Art and Cultural Heritage Mediation**: considerata l'utilità e l'efficacia degli ADR in arte e, in particolare, della mediazione, l'*International Council of Museums* (ICOM) e il *World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center* (WIPO Center) hanno sviluppato uno speciale procedimento di mediazione per le controversie in materia di arte e beni culturali.



<http://www.unesco.it/cni/index.php/uno>

Fonte: A. L. Bandle, S. Theurich, *Alternative Dispute Resolution and Art Law – A New Research Project of the Geneva Art-Law Centre*, in *Journal of International Commercial Law and Technology*, vol. 6, Issue I (2011), pp. 28 – 41.

WIPO ADR per l'arte e i beni culturali

Le controversie in materia di diritto dell'arte e dei beni culturali

Le controversie in materia di diritto dell'arte e dei beni culturali possono riguardare un'ampia casistica che spazia dal diritto d'autore alla protezione delle espressioni culturali tradizionali o del patrimonio culturale.

Gli ADR costituiscono uno strumento flessibile per dirimere i conflitti tra le parti e che consentono di ottenere rimedi differenti dal tradizionale risarcimento del danno (consistenti, ad esempio, in prestiti a lungo termine, comproprietà, etc.). Ove nella controversia siano coinvolte anche comunità indigene e autoctone, gli ADR devono tener conto anche del diritto vivente di quella comunità, di regole consuetudinarie. Gli ADR consentono alle parti di scegliere un mediatore, un arbitro o un esperto con specifiche competenze in arte e beni culturali e per meglio comprendere il background culturale. Attraverso una singola procedura, neutrale e fortemente caratterizzata da componenti di confidenzialità e riservatezza su materia trattata e parti coinvolte, possono essere composte controversie internazionali in materia di arte e beni culturali.

Aree interessate dalle controversie

WIPO individua alcune aree come maggiormente interessate dalle controversie in materia di arte e beni culturali, tra cui l'arte come garanzia reale nelle operazioni finanziarie, le fiere d'arte, i mandati dagli artisti alle gallerie, la rappresentanza di artisti da parte di *art dealers*, l'autenticità delle opere d'arte, le collezioni, gli accordi aventi ad oggetto il diritto d'autore, la digitalizzazione, la donazione, il diritto di seguito (*droit de suite*; resale royalty), le mostre, l'assicurazione delle opere d'arte, i

prestiti, l'uso non autorizzato delle espressioni culturali tradizionali, la proprietà delle opere d'arte e i diritti di riproduzione, la restituzione e il ritorno di beni culturali, conservazione, vendita, uso delle espressioni culturali tradizionali.

Potenziali soggetti interessati coinvolti nelle controversie

WIPO individua anche i potenziali soggetti interessati coinvolti nelle controversie, tra cui antropologi, archivi, art dealers, artisti, case d'asta, banche, collezionisti, università, gallerie, comunità locali, società, imprese di assicurazione, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali, gli Stati, anche attraverso i loro Ministeri della Cultura.

La gestione amministrata delle controversie in materia di arte e patrimonio artistico e culturale

La gestione amministrata delle controversie in materia di arte e patrimonio artistico e culturale avviene mediante la mediazione, arbitrato (procedimento semplificato, "Expedited Arbitration Rules"), parere dell'esperto.

I regolamenti WIPO sono flessibili e possono essere utilizzati in controversie che non interessano solo i diritti di proprietà intellettuale. Nel suo ruolo, come nel caso di istituzioni che forniscono servizi in materia di procedimenti ADR amministrati, il WIPO Center mantiene i caratteri di neutralità e indipendenza rispetto alle parti coinvolte nella lite.

Arbitrato WIPO e la controversia relativa alla promozione di un artista


Un esempio di arbitrato WIPO in questo settore è quello di una controversia relativa alla promozione di un artista. Nello specifico caso,

una galleria ha concluso un **accordo di collaborazione in esclusiva** con un **artista** per la sua **promozione sul mercato internazionale**. L'accordo prevedeva una **clausola di arbitrato (WIPO)** per la decisione in merito alle controversie discendenti dall'accordo tra artista e galleria. Tre anni dopo la firma dell'accordo, la relazione tra le parti si è deteriorata e l'artista ha trasmesso alla galleria una lettera con la quale riteneva l'accordo risolto. A questo punto, la **galleria d'arte** ha iniziato il **procedimento arbitrale** presso il WIPO Center. Successivamente ad una **consultazione** tra le **parti** e il WIPO Center, il **WIPO Center** ha nominato il **Panel** degli arbitri esperti nella materia di diritto dell'arte. Dopo aver esaminato le memorie depositate dalle parti, il collegio arbitrale ha considerato che vi erano buone prospettive di **chiudere la controversia in via transattiva**. D'accordo con le parti, il collegio ha emesso un **provvedimento preliminare** che incoraggiava le parti a riaprire le negoziazioni per l'accordo transattivo. Le parti hanno così **raggiunto** un

accordo transattivo e chiesto al collegio arbitrale di emettere un "**consent award**", ovvero un lodo che conferma l'accordo di transazione: risoluzione consensuale dell'accordo di collaborazione e consegna di un numero di opere d'arte da parte dell'artista alla galleria a titolo di transazione.

WIPO Art and Cultural Heritage Panel of Neutrals

L'efficacia dei procedimenti ADR dipende in larga misura dalla **capacità, esperienza, competenza dei mediatori, arbitri ed esperti coinvolti**. Il WIPO Center gestisce un elenco di mediatori, arbitri ed esperti (WIPO Panel) provenienti da tutto il mondo con specifica esperienza in arte e beni culturali. I mediatori, gli arbitri e gli esperti possono essere nominati in base ai **Regolamenti WIPO**, ma le parti sono libere di scegliere i mediatori, gli arbitri e gli esperti al di fuori del WIPO Panel.



Sede WIPO a Ginevra, http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_per_la_Propriet%C3%A0_Intellettuale

WIPO-ICOM ADR in arte

L'International Council of Museums (ICOM) e WIPO collaborano a diversi progetti, inclusa una dedicata **procedura di mediazione** per la soluzione delle controversie nelle materie delle aree di attività dei musei membri di ICOM in base ad un **Regolamento speciale di mediazione ICOM-WIPO**.

La notizia interessante è che il WIPO Center è disponibile a collaborare con altre parti interessate per lo **sviluppo di procedure di mediazione** o altri ADR in materia di arte e di beni culturali. Qui di seguito è riprodotto uno schema di procedimento WIPO-ICOM.




Figura 1: il procedimento WIPO-ICOM

Questa è la **clausola** proposta da **WIPO-ICOM** da inserire nei **contratti** che hanno come parte un **museo straniero**:

“Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be submitted to mediation in accordance with the ICOM-WIPO Mediation Rules. The place of mediation shall be [specify place]. The language to be used in the mediation shall be [specify language].”

Fonte: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0015.html; Fonte: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/>; <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/icom/>; S. Theurich, “Alternative Dispute Resolution in Art and Cultural Heritage – Explored in the Context of the World Intellectual Property Organization’s Work”, in K. Odendahl,

P. Johannes Weber (Eds.), Kulturgüterschutz - Kunstrecht - Kulturrecht, Festschrift für Kurt Siehr zum 75. Geburtstag aus dem Kreise des Doktoranden - und Habilitandenseminars “Kunst und Recht”, Schriften zum Kunst - und Kulturrecht, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2010, Volume 8, pp. 569-594.

Il progetto dell'Art Law Center di Ginevra

L'Art Law Center di Ginevra è la **prima istituzione in Europa** interamente dedicata al campo del **diritto dell'arte e dei beni culturali**. Il Centro è stato creato nel 1991 ed è stato costituito sottoforma di fondazione senza scopo di lucro di diritto svizzero. Attualmente l'Art Law Center è entrato a far parte della **Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ginevra**. Il Centro promuove lo studio e la ricerca nel settore

del diritto dell'arte sotto il profilo interdisciplinare, organizzando seminari, corsi, simposi, fornendo pareri legali a soggetti pubblici e privati, promuovendo pubblicazioni scientifiche in questa materia. Il nuovo progetto di ricerca riguarda lo sviluppo di una **banca dati elettronica** che dispone di casi relativi alla materia del diritto dell'arte risolti tramite ADR.

Fonte: http://www.art-law.org/index_en.html

L'accordo bilaterale Italia/Svizzera sull'importazione e il rimpatrio dei beni culturali

di Dario Jucker LL.M., BMA Brunoni Mottis & Associati Studio legale SA, Lugano

Si sente spesso affermare che, accanto al traffico di armi e di droga, il **mercato illegale di opere d'arte** occupa il **terzo posto**.

In realtà è complesso tracciare i confini di questo immenso fenomeno dato che una grande parte delle **opere d'arte sottratte**, nella quasi totalità ai **paesi facenti parte del bacino mediterraneo**, Asia, Africa e America Latina (per essere poi rivendute nei paesi con un florido mercato) **non sono tracciate**.

Il caso della **Svizzera** è singolare, perché – se è pur vero che essa ha la **fama** di essere (stata) una **piattaforma** per il **traffico illegale di opere** (essendovi prima del 2003 un vuoto legislativo in materia), è anche ben noto che il **mercato svizzero**, grazie alle serietà e alla competenza degli operatori, sia tra i **principali a livello mondiale**, accanto a quello degli Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.

Dal 2003 la Svizzera ha non solo ratificato la più **importante convenzione internazionale** che si

propone di adottare le **misure per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali** - ovvero la **Convenzione dell'Unesco del 1970** - ma ha anche approvato una specifica normativa: la **Legge federale sul trasferimento dei beni culturali (LTBC)**.

La Svizzera ha inoltre partecipato ai lavori e ha firmato (sebbene non ratificato) la **Convenzione Unidroit**, che prevede un termine *self executing* di 50 anni per la **restituzione dei beni culturali**.

Cosa è cambiato rispetto ai tempi in cui la Svizzera godeva della fama di essere una piattaforma per il riciclaggio delle opere d'arte trafugate? È ora possibile per uno stato estero proporre una domanda di restituzione di un bene culturale alla Svizzera?

In realtà, se si esaminano nel dettaglio le **normative vigenti**, e primariamente quelle che in concreto consegnano agli Stati esteri uno **strumento efficace per richiedere il rimpatrio dei beni**, risulta che la strada scelta dalla Svizzera sia quella dell'adozione degli **accordi bilaterali** con i singoli Stati.

Dopo le dichiarazioni di principio sancite dall'art. 1 della LTBC ("*la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali*"), è infatti il successivo art. 9 a prevedere il **diritto di azioni di rimpatrio** sulla base di **specifiche convenzioni bilaterali**.

Ad oggi sono stati conclusi **accordi con Italia, Perù, Grecia, Colombia, Egitto e Cipro**.

Le **convenzioni bilaterali** si applicano solo alle categorie di **beni culturali di importanza significativa per il patrimonio degli Stati contraenti** e ai beni culturali riportati negli allegati.

Chi è in possesso di beni culturali importati illecitamente in Svizzera, può essere convenuto in giudizio per il loro rimpatrio dallo Stato dal quale il bene è stato illecitamente esportato.

La **convenzione** con l'**Italia** è entrata in **vigore** il **27 aprile 2008**.

Non avendo effetto retroattivo, essa si applica alle importazioni/esportazioni che hanno avuto luogo dopo tale data.

I beni elencati nell'allegato sono **beni archeologici**: scorrendo l'elenco troviamo, tra gli altri, elementi architettonici e decorativi di datazione 1.000 a.C – 1500 d.C, sculture in marmo e pietra calcarea, statue/busti, gioielli e costumi, utensili in pietra, metallo, ceramica, vetro e legno.

Per la **pittura** è riportata solo la pittura murale su intonaco con datazione approssimativa 700 a.c. – 1500 d.c.. Sono dunque esclusi i dipinti su tela o ogni altro supporto mobile.

L'**onere della prova** che il bene rientri tra quelli previsti dall'accordo, e che lo stesso sia stato importato illecitamente dopo l'entrata in vigore della convenzione, spetta allo **Stato estero** richiedente il rimpatrio dell'opera.

L'azione di rimpatrio si prescrive in un anno dopo che le autorità competenti sono venute a conoscenza dell'ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi in 30 anni dopo l'esportazione illecita.

Dal 2005, anno in cui è entrata in vigore la LTBC, il **bilancio** tracciato dall'**Ufficio Federale della Cultura** è **positivo**, se è vero che - grazie alla collaborazione con i musei, i commercianti d'arte e le altre parti interessate - sono riportate diverse **centinaia di controlli sui beni culturali** e **numerosi casi di restituzioni spontanee**.

Patrimonio dell'umanità ed eredità nazionale: il caso Jikji

Siamo nell'anno **2001** e il 12 marzo i **talebani** facevano esplodere i **monumentali Buddha di Bamiyan**, scavate nella roccia a 230 chilometri circa dalla capitale **Kabul**. Alcuni mesi dopo, a **Cheongju** (Corea del Sud), l'**Unesco** inseriva il **Jikji** nell'elenco "**Memory of World**"; con questo programma vengono selezionati e valorizzati testi che costituiscono **eredità documentaria mondiale**, in considerazione della loro importanza. E il **Jikji** è stato selezionato in quanto è il **più antico libro** che sia mai stato stampato con i **caratteri mobili di metallo**.



Caratteri mobili in metallo del Jikji - © Bibliothèque Nationale de France, <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/unescojikji-prize/>

Si tratta di un **compendio degli insegnamenti del buddismo Zen** e fu realizzato, probabilmente, per ingraziarsi il Buddha e ottenere l'allontanamento dei gravi pericoli che colpivano la **società coreana** di quel periodo. Per avere un termine di paragone circa l'importanza storica del Jikji, è da considerare che in Germania anche la Bibbia delle 42 righe di Gutenberg è stata inserita nei "Memory of World" (http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/new/mow/nomination_forms/Gutenberg%20Bible%20Nomination%20Form.pdf).

Ma come nasce il **Jikji**? Finanziato dalla monaca **Myodeok**, redatto dal monaco **Baegun** e dai suoi allievi, viene stampato in un tempio a 112 chilometri a sud di **Seoul** nel lontano **1377**, ben 78 anni prima della Bibbia di Gutenberg; dunque si tratta di un'invenzione antecedente a quella tedesca, ma diversa a motivo delle materie prime utilizzate per realizzarlo. Del **Jikji** esiste un'unica copia, peraltro incompleta in quanto il primo volume è andato perso e manca la prima pagina del secondo.

Il **Jikji**, oltre al valore storico del suo contenuto, è dunque importantissimo in quanto, con l'uso della tecnica metallografica, concretizza il primo testo stampato con caratteri mobili di metallo; inoltre, offre molti spunti di riflessione sullo stato tecnologico dell'artigianato coreano nel periodo della sua realizzazione, in particolare l'eccellenza nella produzione della carta e nella lavorazione dei metalli.

A ciò è da aggiungere che il **Jikji** è una storia "al femminile" visto che, cosa inconsueta, fu finanziato da una monaca nel XIV secolo e, sei secoli dopo, riscoperto da una studiosa, **Ms. Park**, nel 1970 tra i depositi della Biblioteca Nazionale francese. Infatti, a fine Ottocento, un diplomatico francese, **Victor Collin de Plancy**, lo aveva portato dalla Corea in Francia, insieme a numerosi altri testi antichi raccolti in Corea, poi confluiti nella Biblioteca Nazionale francese.

La vicenda è portavoce di una contraddizione comune a molti paesi il cui patrimonio storico è stato disperso; infatti, da una parte la Corea del Sud ha chiesto e ottenuto l'inserimento di uno dei suoi beni più importanti nell'elenco delle Memorie del Mondo, dall'altra questo bene si trova da più di cent'anni nella Biblioteca Nazionale francese.

In considerazione del fatto che il **Jikji** è presso la Biblioteca Nazionale francese e lo Stato francese non consente la sua uscita dal territorio, in quanto

bene culturale, la Corea del Sud non ha potuto festeggiare il riconoscimento dell'ONU con una mostra dove esporre il **Jikji** (testo originale).

Peraltro, da quando il **Jikji** è uscito dalla Corea nel XIX secolo, è stato esposto solo due volte: nel 1900 in occasione delle esposizioni universali di Parigi, e nel 1972 in occasione della mostra del libro organizzata a Parigi dall'Unesco.

La Corea ha mantenuto vivo e valorizzato il suo legame ideale con un testo così importante, attraverso mostre didattiche, riproduzioni anastatiche e, più di recente, con il canale mediatico rappresentato da internet e creando il "Jikji Memory of the World Prize".

In tal modo, oggi, Seoul ha saputo coniugare storia, arte, cultura e tecnologia e non è un caso che l'11° meeting dell'*International Advisory Committee for the Memory of the World Programme* si terrà in Corea il prossimo 18-21 Giugno 2013 presso Gwangju, Corea del Sud.

Ad oggi, nonostante diversi tentativi anche col coinvolgimento dei massimi livelli politici, non si riesce a maturare una forma di "restituzione" del **Jikji** da parte della Francia.

Considerando l'unicità del Jikji, il suo valore storico, religioso e identitario per la cultura coreana, il fatto che oggi l'unico testo originale si trovi in Francia, ci spinge a includerlo a tutti gli effetti nella lunga lista dei beni che dovrebbero essere rimpatriati nel loro paese di origine o che comunque dovrebbero poter uscire anche temporaneamente dal paese per poter essere esposti su autorizzazione dell'autorità competente garantendone gli aspetti conservativi e di sicurezza.

Fonti: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/communication-and-information-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=5377&cHash=a92cec650f; <http://korea.prkorea.com/wordpress/?p=309>; http://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/2_12/online_exclusive/5153.html

La newsletter ART&LAW ha scopi unicamente informativi e non costituisce parere legale. Se desiderate ricevere via e-mail la nostra newsletter o maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo: eventi@negri-clementi.it. Se, in futuro, non desiderate più ricevere la nostra newsletter, fate clic qui.

©Negri-Clementi Studio Legale Associato, 2012 - 2013. Tutti i diritti riservati.

News dal mondo dell'arte

NOTE D'AUTORE A VILLA NECCHI CAMPIGLIO

Si è tenuta a **Villa Necchi Campiglio** la presentazione del libro "**Note d'autore. A tu per tu con i compositori d'oggi**" di **Ricciarda Belgiojoso** (Postmedia Book, 2013) in cui sono pubblicate **ventinove interviste ai protagonisti della musica contemporanea**, tra cui Ludovico Einaudi, Ennio Morricone, Giacomo Manzoni, Julia Wolfe, Philip Glass e molti altri. La presentazione è stata introdotta dal Vicepresidente esecutivo del FAI, **Marco Magnifico**, seguita dal dibattito dell'autrice con **Philippe Daverio** e **Quirino Principe**. Ricciarda Belgiojoso, fine architetto ed esemplare pianista, si è occupata per circa sette anni di condurre su Radio Classica la trasmissione radiofonica "Note d'Autore", di approfondimento di musica contemporanea con interviste ai compositori d'oggi. Ricciarda conduce ricerche interdisciplinari in tema di integrazione tra architettura, arte e musica, e ha realizzato numerose pubblicazioni su questi temi. Happy New Ears!

Fonte: <http://www.fondoambiente.it/Attivita-FAI/Index.aspx?q=-note-d-autore-a-villa-necchi-campiglio#sthash.vOKXh9xd.dpuf>



1. Philippe Daverio, Ricciarda Belgiojoso, Quirino Principe, Villa Necchi Campiglio, 27 febbraio 2013, presentazione dell'opera "Note d'Autore. A tu per tu con i compositori d'oggi".

"PRIMITIVE" ALL'HANGARBICOCCA

Dall'8 marzo al 28 aprile 2013 si tiene all'**HangarBicocca** la mostra "**Primitive**" dell'artista e film-maker thailandese **Apichatpong Weerasethakul**, a cura di **Andrea Lissoni**. Il progetto, avviato nel 2009, è esposto nella sua interezza in un allestimento appositamente concepito per gli spazi di HangarBicocca. Nel buio quasi totale dello Shed, lo spettatore è immerso in un'atmosfera magica e misteriosa evocata da immagini che alternano luce e ombra, videoclip e documentario, narrazione e silenzio totale, realtà e finzione, passato e futuro.

Fonte: <http://www.hangarbicocca.org/mostre/primitive/>



2. © Foto: Chai Siri, courtesy of HangarBicocca

News dal mondo dell'arte

RESIDENZE PER ARTISTI INTERNAZIONALI A **VENEZIA**

La **Fondazione di Venezia**, in occasione della presentazione del volume **Art Enclosures / Confini d'Arte. Residenze per artisti internazionali a Venezia**, edito da Marsilio, propone una riflessione sul tema delle **residenze d'artista a Venezia**. L'appuntamento è per venerdì **15 marzo 2013**, dalle 9, presso la sede della Fondazione. Saranno presentati alcuni **casi di residenze in Italia e in Europa**: per **DOEN Foundation**, Amsterdam, Olanda è presente **Gertrude Flentge**, Programme manager international culture and media; per **Art Enclosures / Fondazione di Venezia** parlerà **Simon Njami**, curatore indipendente e cofondatore "Revue Noire" Parigi e **Mara Ambrozić**, curatrice, per l'**American Academy in Rome** interverrà il direttore **Christopher Celenza**. Segue una **tavola rotonda** moderata da **Adriana Polveroni**, direttore di **Exibart**, cui intervengono **Martin Bethenod**, AD di **Grassi e Punta della Dogana**, **Francesco Bonami**, direttore artistico della **Fondazione Sandretto Re Rebaudengo** di Torino; **Germano Celant**, direttore della **Fondazione Prada**; **Marino Folin**, Presidente della **Fondazione Venezia 2000**; **Philip Rylands**, direttore del **Peggy Guggenheim Museum** di Venezia; **Angela Vettese**, Presidente della **Fondazione Bevilacqua La Masa** di Venezia.



Art Enclosures / Confini d'arte
Residenze per artisti internazionali a Venezia

DOEN Foundation Amsterdam, Olanda Gertrude Flentge Programme manager international culture and media	American Academy in Rome Christopher Celenza Direttore	Grassi e Punta della Dogana Martin Bethenod AD	Fondazione Venezia 2000 Marino Folin Presidente
Art Enclosures / Fondazione di Venezia Simon Njami Curatore indipendente e cofondatore "Revue Noire" Parigi	Exibart Adriana Polveroni Direttore	Fondazione Prada Germano Celant Direttore	Peggy Guggenheim Museum Philip Rylands Direttore
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Francesco Bonami Direttore artistico	Fondazione Bevilacqua La Masa Angela Vettese Presidente		

Fonte: <http://www.fondazionedivenezia.org/it/attivita/arte-e-cultura/Art-Enclosures>

SUMMIT ARTE E CULTURA

Il **Sole 24 ORE**, in collaborazione con **Domenica e 24 ORE Cultura**, organizza il 21 marzo 2013 la terza edizione del **Summit Arte e Cultura**. Il dibattito sulla valorizzazione del patrimonio culturale italiano sarà al centro dell'evento che analizzerà, attraverso innovative ed eccellenti testimonianze, il **legame tra cultura e impresa e le politiche che istituzioni e imprenditoria privata** stanno attuando per **gestire il governo dei beni culturali** in una logica di sistema.

Il Summit approfondirà i seguenti temi:

- la cultura e la ricerca
- le strategie di sviluppo
- le sinergie fra pubblico e privato
- gli sgravi fiscali per la Cultura
- l'industria culturale e creativa in Italia. Realtà e prospettive.

Fonte: <http://www.formazione.ilsole24ore.com/annual-eventi/AA5976-summit-arte-cultura-niente.php>; <http://st.formazione.ilsole24ore.com/a/artecultura2013/>

IL DIRITTO DELL'ARTE A MIART 2013

Siamo lieti di invitare tutti i nostri lettori domenica 7 aprile 2013 dalle 13.30 alle 14.00 ai **miartalks 2013**, per un intervento su **Il Diritto dell'Arte. L'arte, il diritto e il mercato**.

Interverranno **Gianfranco Negri-Clementi**, **Silvia Stabile** e **Guido Guerzoni**, docente di **Cultural Heritage and Art Markets** presso l'Università Bocconi.

Vi aspettiamo a **MIART 2013 - FieraMilanoCity - Ingresso Viale Scarampo. Gate 5. Padiglione 3 - Milano**.